

CIRCOLARE DELLO STUDIO DEL 25.08.2022

EDIZIONE STRAORDINARIA

Conversione in legge del Decreto “Semplificazioni”

LEGGE 122 DEL 4 AGOSTO 2022 DI CONVERSIONE DEL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” DL 73/2022

Nella presente circolare le principali novità della **legge di conversione del cd. Decreto “Semplificazioni”**, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale 193 del 19 agosto 2022](#) ed entrato in vigore il giorno successivo, sabato 20 agosto 2022.

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”

Il decreto interviene in numerosi ambiti, di seguito le principali misure previste.

Art. 2 Scelta 8, 5 e 2 per mille 730 presentato tramite sostituto d'imposta

L'articolo **semplifica gli adempimenti** a carico dei sostituti d'imposta (datori di lavoro) che forniscono assistenza fiscale ai propri sostituiti (dipendenti e pensionati) per la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730) prevedendo la **dematerializzazione della scheda di scelta di destinazione dell'8, 5 e 2 per mille**.

In particolare, a partire dalle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 2023 (anno di imposta 2022), i **sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti**, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

- ◆ **controllare**, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, **la regolarità formale** della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
- ◆ **consegnare al sostituito**, prima della trasmissione della dichiarazione, **copia della dichiarazione** elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
- ◆ **trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione** entro:
 - ✓ il 15 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
 - ✓ il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
 - ✓ il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
 - ✓ il 15 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
 - ✓ il 30 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
- ◆ **trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ◆ **conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione** fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, **nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Art. 3: Modifica al calendario fiscale

L'articolo 3 **modifica il calendario fiscale**, prevedendo:

- ◆ che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative (**LIPE**) al **secondo trimestre** – attualmente prevista per il 16 settembre – debba essere trasmessa entro il **30 settembre**.
 - ◆ che l'**invio** degli **elenchi riepilogativi** delle **cessioni e degli acquisti intracomunitari** (cd. INTRASTAT) debbano essere presentati **entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento**. Questo “ritorno al passato” è stato inserito in sede di conversione.
-

- ◆ Il differimento dal 30 giugno al 30 settembre del termine previsto¹ per la presentazione della **dichiarazione dell'imposta di soggiorno**, per gli **anni di imposta 2020 e 2021**.
- ◆ L'alzamento da 250 a **5.000 euro**² del **limite** dell'imposta di bollo sulle **fatture elettroniche** che determina il pagamento ad una scadenza piuttosto che ad un'altra. In particolare, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
 - ✓ per il **primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al **secondo trimestre solare dell'anno di riferimento**, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro
 - ✓ per il **primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al **terzo trimestre solare dell'anno di riferimento**, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro

TRIMESTRE	SCADENZA VERSAMENTO	
	Importo imposta di bollo superiore a 5.000€	Importo imposta di bollo inferiore a 5.000 €
1°	31 maggio	30 settembre
1° + 2°	30 settembre	30 novembre
3°	30 novembre	
4°	28 febbraio anno successivo	



Queste ultime disposizioni si applicano alle **fatture elettroniche emesse a decorrere dal 01.01.2023**.

Art. 3 Modifica della disciplina sugli obblighi informativi in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche

Viene modificata la disciplina sugli **obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche**. In particolare, viene chiarito che i soggetti che procedono alla redazione della **Nota integrativa al bilancio**, possono utilizzare tale forma di pubblicità in luogo della pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, **nel termine previsto per la redazione del bilancio anziché entro il 30 giugno dell'anno successivo** alla erogazione del beneficio.

Art. 3-bis Estensione applicazione disciplina versamento unitario

Viene stabilita la possibilità di **estendere l'utilizzo del modello F24** per il **pagamento di imposte, tasse e contributi** in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali, al fine di consentire ai

¹ dagli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

² Modificando l'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

contribuenti il pagamento con tali modalità di **qualsiasi imposta, tassa o contributo**. Si è in attesa di apposito decreto ministeriale.

Art. 4 Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione

Di norma³ il domicilio fiscale è individuato per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato nel comune nella cui anagrafe sono iscritte; per i soggetti diversi dalle persone fisiche nel comune ove si trova la sede legale. Tuttavia, è consentito **all'Amministrazione finanziaria di stabilire il domicilio fiscale**

- ◆ **nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività**
- ◆ ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.

In particolari circostanze **l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso**. L'articolo in commento prevede un unico provvedimento di revoca e variazione, che ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui viene notificato.

Art. 5 Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

Modificando il testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni (TUS)⁴, l'articolo prevede che i **rimborsi fiscali** di competenza dell'Agenzia delle entrate, **spettanti al defunto**, siano **erogati**, salvo diversa comunicazione degli interessati, **ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione** dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, **per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria**.

Ciò consente all'Agenzia delle entrate di eseguire più celermente l'attività di erogazione dei rimborsi, utilizzando anche procedure informatiche automatizzate.

Art. 6 Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata

L'articolo prevede che a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2023 (anno di imposta 2022):

- ◆ nel caso di **presentazione della dichiarazione precompilata**
 - ✓ direttamente
 - ✓ ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale,
 - ✓ ovvero mediante CAF o professionista,**senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati** nella dichiarazione precompilata forniti **dai soggetti terzi**. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
- ◆ nel caso di **presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista**, **il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati** rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della

³ Ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973

⁴ Art. 28, comma 6-bis del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

documentazione (comma modificato in sede di conversione). A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

In caso di difformità, **l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale** relativamente ai **documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria**.

Art. 6-bis Comunicazione conclusione attività istruttoria

La norma introduce prevede che, in caso di esercizio di **attività istruttorie di controllo** nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l'Amministrazione finanziaria **comunica** al contribuente, in **forma semplificata** ed entro il termine di **60 giorni** della **conclusione della procedura** di controllo, l'**esito negativo** della medesima.

Le **modalità di comunicazione** sono **individuate** dall'**autorità fiscale** anche mediante l'uso di:

- ♦ **messaggistica di testo** indirizzata all'utenza mobile del destinatario;
- ♦ **posta elettronica**, anche non certificata;
- ♦ **applicazione "IO"**.

Art. 6-ter Vendita diretta su proposta del debitore di immobili privi di rendita catastale

La norma consente⁵ al debitore, interessato dalle procedure di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, di effettuare la vendita diretta di immobili:

- ♦ censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane;
- ♦ al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle Entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione e su richiesta del debitore all'agente.

Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione

- ♦ unitamente al corrispettivo della vendita, ovvero,
- ♦ in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive.

Le disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso al 20 agosto 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Art. 7 Modifiche validità attestazione contratti di locazione a canone concordato

Con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato⁶ non assistiti dalle associazioni di

⁵ inserimento di un nuovo comma 2-quinquies nell'art. 52 del D.P.R. 602/1973, il quale disciplina le procedure di vendita dei beni pignorati in seno alle procedure di riscossione coattiva dei tributi.

⁶ di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 gennaio 2017, recante "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei

categoria, viene previsto che **l'attestazione** possa essere **fatta valere per tutti i contratti di locazione**, stipulati successivamente al suo rilascio aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino **ad eventuali variazioni** delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Art. 8 Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese e disposizioni in materia di errori contabili

L'articolo:

- ♦ estende il principio di derivazione rafforzata anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria, in modo da consentire a tali soggetti una più agevole determinazione dell'imponibile fiscale.
- ♦ attribuisce **rilevanza fiscale alla correzione degli errori nell'esercizio in cui viene effettuata in conformità ai principi contabili esistenti**, evitando così alle imprese la presentazione di una **apposita dichiarazione integrativa (IRES-IRAP)** del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di compliance.

Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 21.06.2022.

Art. 12 Modifica alla disciplina dell'esterometro

La norma amplia le ipotesi di esonero dalla presentazione del c.d. "esterometro" comprendendo le **operazioni di importo singolarmente non superiore ad euro cinquemila** relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia⁷.

Pertanto, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate dai soggetti passivi tranne nelle seguenti ipotesi:

- ♦ operazioni documentate da bollette doganali;
- ♦ operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche;
- ♦ operazioni, purché di importo singolarmente non superiore ad euro cinquemila, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Art. 13 Decorrenza sanzione omessa/errata trasmissione fatture operazioni transfrontaliere

Slittano al 1° luglio 2022 le **sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture** relative alle **operazioni transfrontaliere**. Pertanto, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, effettuate, si applicherà

- ♦ la sanzione amministrativa di **2 euro per ciascuna fattura**, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
- ♦ la sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la **trasmissione** è effettuata **entro i quindici giorni successivi** alle scadenze previste dalla legge⁸ ovvero, se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2017, n. 62.

⁷ ai sensi degli articoli 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

⁸ stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

Art. 16 Modifica soglia trasferimenti esteri intermediari finanziari

La norma **riduce da 15.000 a 5.000 euro**⁹ la soglia degli importi relativi al **monitoraggio** dei **trasferimenti** da e verso l'**estero**, a carico degli **intermediari finanziari** e di alcuni operatori non finanziari. **Pertanto**, gli intermediari devono **comunicare** all'Agenzia delle Entrate i trasferimenti da e verso intermediari non residenti effettuati – anche in valuta virtuale – **di ammontare pari o superiore a 5.000 euro**, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'**operazione unica** o di **operazioni frazionate**¹⁰ eseguite per conto di:

- ◆ persone fisiche;
- ◆ società semplici o associazioni equiparate;
- ◆ enti non commerciali residenti o non residenti in Italia.

Art. 22 Proroga Reverse charge

La **validità** del **regime** di **inversione contabile** (c.d. “**reverse charge**”), secondo cui, per determinate operazioni risulta **debitore d'imposta** il **cessionario/committente** viene **prorogata fino al 31.12.2026**.

Art. 23 Certificazione spese ricerca e sviluppo

Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di **certezza operativa** delle discipline previste per il **credito d'imposta ricerca e sviluppo (R&S)**¹¹, le imprese possono richiedere una **certificazione** che attesti la **qualificazione degli investimenti** effettuati, o da effettuare, ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

La certificazione può essere richiesta per l'**attestazione della qualificazione** delle attività di:

- ◆ **innovazione tecnologica**, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0;
- ◆ **transizione ecologica**;

ai fini dell'applicazione della **maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta**¹².

La certificazione può essere richiesta a **condizione** che le **violazioni** relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi **non siano state già constatate** e, comunque, **non siano iniziate attività di accertamento**¹³ delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

⁹ tramite modifica dell'art. 1 del D.L. 167/1990.

¹⁰ ex art. 1, comma 1, lettera v) del D.Lgs 231/2007, richiamato dall'articolo 36, comma 2, lettera b) dello stesso decreto (a sua volta richiamato dal provvedimento del 16.07.2015).

¹¹ art. 1, commi 200, 201 e 202 della Legge 160/2019.

¹² prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della Legge 160/2019.

¹³ accessi, ispezioni, verifiche o altre attività.

Art. 25-bis Modifica disciplina trasmigrazione registri esistenti al RUNTS

L'articolo introduce una **sospensione del termine per il computo dei 180 giorni**¹⁴ entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (**RUNTS**), dopo aver ricevuto le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali **informazioni o documenti mancanti** e averificare la **sussistenza dei requisiti per l'iscrizione**.

Nello specifico, ai fini del computo di tale termine si prevede che, a far data dalla ricezione delle informazioni contenute nei registri antecedenti al RUNTS, che **non si debba tenere conto del periodo compreso tra il 01.07.2022 e il 15.09.2022**.

Art. 26 Modifiche codice terzo settore

L'articolo introduce una **numerosa serie di modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie** prevista dal codice del Terzo settore¹⁵ e di quella relativa all'impresa sociale. Ecco le principali novità:

◆ in materia di imposte sui redditi

- ✓ per quanto riguarda le **attività di interesse generale** degli enti del terzo settore, è stato previsto che i costi effettivi siano determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i **costi indiretti e generali, compresi quelli finanziari e tributari**;
- ✓ le **attività di interesse generale** si considerano **non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6%** (anziché l'attuale 5%) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta **e per non oltre tre periodi** (anziché gli attuali due periodi) d'imposta consecutivi;
- ✓ viene previsto che **si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi** (anziché familiari e conviventi) degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

◆ in merito alle disposizioni in **materia di imposte indirette e tributi locali**:

- ✓ per tutti gli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- ✓ i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero da enti del terzo settore comprese le cooperative sociali ed incluse le imprese sociali costituite in forma di società, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri;

◆ in merito alle **detrazioni e alle deduzioni per erogazioni liberali**:

- ✓ sono detraibili dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche/ deducibili dal reddito netto delle persone fisiche le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1 anziché agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5

¹⁴ art. 54, comma 2 del D.Lgs 117/2017.

¹⁵ D.Lgs 117/2017.

- ✓ l'eventuale eccedenza dell'erogazione rispetto all'importo deducibile può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare;
- ✓ le disposizioni in materia di deduzioni e detrazioni si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ◆ in merito al **regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici**: i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società;
- ◆ in merito al **regime fiscale delle associazioni di promozione sociale**
 - ✓ si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti (riferimento non presente nella versione attuale), dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali
 - ✓ i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società;
- ◆ in merito alla **tenuta e conservazione delle scritture contabili** degli Enti del terzo settore:
 - ✓ è aggiunto il **riferimento**, tra le **attività svolte con modalità commerciali**, quelle di cui all'articolo 7 (Raccolta fondi) oltre a quelle, già previste dal testo vigente;
 - ✓ gli enti del Terzo settore non commerciali limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, **non sono soggetti agli obblighi** in materia di **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**, oltre che all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale previsto dal testo vigente.

L'articolo inoltre modifica il decreto sull'impresa sociale¹⁶ prevedendo:

- ◆ **l'obbligo**, anziché la mera facoltà prevista dal testo vigente, per le **imprese sociali** di **destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti** annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a **fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni** di cui all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante;
- ◆ fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, le agevolazioni fiscali¹⁷ si **applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno**

¹⁶ decreto legislativo n. 112 del 2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);

¹⁷ di cui ai commi 3 (**detrazione** di un importo pari al trenta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più

acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 112 del 2017.

Art. 26-bis Proroga applicazione norme terzo settore

Viene **esteso al 31.12.2022** il **termine** per l'**applicazione inderogabile** delle **norme previgenti** al nuovo "Codice del Terzo Settore", ai fini e per gli **effetti** derivanti dall'**iscrizione** degli enti nei **Registri** di:

- ◆ **Onlus**;
- ◆ **ODS** (Organizzazioni di Volontariato);
- ◆ **APS** (Associazioni di promozione sociale),

in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore.

Art. 35 Nuovi termini di autocertificazione aiuti di Stato

Al fine di consentire più tempo agli operatori per presentare l'**autocertificazione relativa agli aiuti di Stato** il Decreto agisce sul termine previsto per l'Amministrazione finanziaria per la **registrazione** nel Registro nazionale degli aiuti Stato (RNA)¹⁸ degli aiuti riconosciuti ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"¹⁹, e successive modificazioni.

Infatti, con riferimento agli **aiuti**:

- ◆ **non subordinati** all'emanazione di **provvedimenti di concessione** o di **autorizzazione** alla fruizione comunque denominati, ovvero
- ◆ **subordinati** all'**emanazione** di **provvedimenti di concessione o di autorizzazione** alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati;

i **termini** in scadenza:

- ◆ dalla data di entrata in vigore della presente disposizione **al 31.12.2022**, sono **prorogati al 30.06.2023**;
- ◆ **dal 01.01.2023 al 30.06.2023**, sono **prorogati al 31.12.2023**.

Si interviene inoltre sull'art. 31-octies, comma 1 del "Decreto Ristori"²⁰, stabilendosi che, nel **periodo** compreso tra il **01.01.2020 e il 31.12.2023**, l'**inadempimento** degli **obblighi di registrazione** degli aiuti di Stato²¹ **non comporta responsabilità patrimoniale** del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Art. 35 co.4 Nuovi termini dichiarazione IMU 2022

di cinque anni) e 4 (**deduzione** dal reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società del trenta per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni)

¹⁸ nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

¹⁹ in particolare le sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

²⁰ D.L. 137/2020.

²¹ l'art. 52, commi 1, 3 e secondo periodo della Legge 234/2012.

Viene **prorogato di 6 mesi** il **termine** per la **presentazione** della **dichiarazione IMU²²** per l'**anno d'imposta 2021** (precedentemente da presentare entro il 30.06.2022).

Art. 38 Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico universale per figli a carico

In tema di **assegno unico universale per i figli a carico**, per garantire un maggiore sostegno alle **famiglie** con **figli** in condizioni di **disabilità**, **solo per l'anno 2022 sono previsti nuovi importi** come sotto riportati.

NUOVI IMPORTI ASSEGNO UNICO 2022 PER FIGLI CON DISABILITÀ		
Figli disabili a carico senza limiti di età	Importo base parificato a quello per figli minorenni senza disabilità	da 50 a 175 euro mensili, in base all'ISEE
Figli disabili tra 18 e 21 anni a carico	Importo aggiuntivo	♦ 105 euro mensili in caso di non autosufficienza ♦ 95 euro mensili in caso di disabilità grave e ♦ 85 euro mensili in caso di disabilità media
Maggiorazione famiglie con ISEE fino a 25 mila euro	in presenza di almeno 1 figlio disabile	85 + 120 euro

Dal **2023** restano in vigore gli importi originariamente previsti.

Art. 39 Disposizioni per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa

Viene previsto un nuovo Fondo²³, **destinato a Comuni, per garantire l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli** minori²⁴. Le **attività** potranno essere realizzate in collaborazione con enti pubblici e privati e **rivolte a:**

- ♦ percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche per contrastare e favorire il recupero delle criticità emerse per lo stress pandemico e per
- ♦ promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM,

e saranno da **attuare nel periodo 01.06.2022 – 31.12.2022**, presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri ricreativi per i minori.

²² di cui all'art. 1, comma 769 della Legge 160/2019.

²³ con risorse pari a 58 milioni di euro presso la presidenza del Consiglio dei ministri.

²⁴ come già nel 2020 e 2021. L'adesione nel 2021 era stata pari al 97% degli enti locali.

Art. 39-bis Disposizioni in materia di svolgimento della sessione 2022 per l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

L'articolo conferma per gli esami di ammissione alla professione di avvocato il 2022 della **modalità semplificata con due prove orali**, sperimentata nel 2021 per ridurre i rischi da COVID 19. Con il **decreto del Ministro della giustizia** che indice la sessione d'esame per l'anno 2022 **saranno fornite le indicazioni relative:**

- ◆ **alla data di inizio delle prove,**
- ◆ alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali
- ◆ alla pubblicità delle sedute di esame,
- ◆ all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame,
- ◆ alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19,
- ◆ alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale.

Art. 40- quater Modifiche normative crediti d'imposta energia e gas naturale

Viene **soppresso**, ai fini della **fruizione** di alcuni **crediti d'imposta**²⁵ riconosciuti alle imprese per l'**acquisto di energia elettrica e di gas naturale**, l'**obbligo** del **rispetto** della normativa della **disciplina europea** degli **aiuti di Stato** di modesto importo (c.d. **de minimis**).

Viene abrogato, inoltre, il termine del **01.05.2022** previsto per **avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito** – che consente, alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti – consentendo, in tal modo, l'applicazione della semplificazione procedurale **anche** alle **comunicazioni avvenute precedentemente** a tale data.

Art. 41-bis Semplificazioni comunicazioni per il lavoro agile

L'articolo rende **strutturale ed obbligatoria**, a decorrere dal **01.09.2022**, la **procedura semplificata** relativa alle **comunicazioni di lavoro agile** – attualmente prevista in via transitoria fino al 31.08.2022²⁶ – in base alla quale i **datori di lavoro privati** comunicano, in via telematica al Ministero del lavoro:

- ◆ i **nominativi** dei lavoratori;
- ◆ la **data di inizio** e di **cessazione** delle prestazioni di lavoro in modalità agile;

senza obbligo di allegare l'accordo individuale.

In caso di **mancata comunicazione** si applica la **sanzione amministrativa** pecuniaria **da 100 a 500 euro** per ogni lavoratore interessato.

²⁵ spettanti ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.L. 50/2022.

²⁶ sul punto si ricorda che l'art. 90 del D.L. 34/2020 – come prorogato da ultimo dall'art. 10, comma 2-bis del D.L. 24/2022 – prevede, al comma 3, che la procedura semplificata in oggetto si applichi ai datori di lavoro del settore privato sino al 31.08.2022 e, al comma 4, che sino alla medesima data i datori di lavoro privati possono applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.

Art. 42 Disposizioni rilascio nulla osta

Alla luce della carenza di manodopera, si mira a **semplificare alcune fasi del procedimento di rilascio del nulla osta per il lavoro subordinato per gli immigrati extracomunitari**²⁷. Gli **accertamenti** e i **controlli** non sono abrogati ma **si svolgono successivamente all'inizio del rapporto di lavoro**, e in caso di **irregolarità** provocano la **revoca del nulla osta**.



Le modifiche si applicano esclusivamente alle procedure relative al cd. Decreto flussi 2021²⁸ e ad un eventuale successivo decreto per il 2022.

Il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro, da parte dello Sportello unico per l'immigrazione, **viene portato da 60 a 30 giorni e decorre:**

- ♦ per i lavoratori rientranti nel "Decreto flussi 2021", **dal 22.06.2022**;
- ♦ per le domande che saranno presentate a seguito dell'adozione del prossimo decreto di programmazione dei flussi per l'anno 2022, **dalla data di ricezione delle domande**.

Per i **lavoratori stagionali** resta **salvo il silenzio-assenso nei casi di:**

- ♦ autorizzazione nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro e
- ♦ rispetto da parte del lavoratore delle condizioni indicate nel precedente permesso.



Per agevolare il rispetto del nuovo termine si prevede una fattispecie di **silenzio-assenso** per cui **il nulla osta sarà rilasciato se non vengono comunicati elementi ostativi entro 30 giorni**.

Il nulla osta al lavoro costituirà **autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa** sul territorio nazionale anche senza:

- ♦ **visto** dal Paese di origine,
- ♦ **sottoscrizione** del contratto di soggiorno con il datore di lavoro presso lo sportello unico e
- ♦ richiesta per il **permesso di soggiorno** per motivi di lavoro al Questore.

Viene poi **ridotto da 30 a 20 giorni**²⁹ **il termine per la trattazione delle domande di visto**, presentate sulla base dei "Decreti flussi" 2021 e 2022.

A seguito del rilascio del nulla osta, lo Sportello Unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e il lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e **si confermano gli obblighi della normativa vigente**³⁰:

- ♦ garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
- ♦ impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

La nuova procedura è applicabile anche per i **cittadini stranieri che si trovavano nel territorio nazionale alla data del 01.05.2022** per i quali sia stata prodotta proposta di lavoro, con:

²⁷ lasciando inalterato l'impianto complessivo delineato dal Testo unico per l'immigrazione T.U. Immigrazione: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

²⁸ decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21.12.2021.

²⁹ articolo 31, comma 8, del DPR n. 394/1999.

³⁰ dall'art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

- ♦ presenza documentata con documentazione rilasciata con una data certa da un organismo pubblico
- ♦ rilievi fotodattiloscopici dell'autorità di pubblica sicurezza o
- ♦ tramite una dichiarazione in frontiera a seguito di ingresso per motivi turistici o studio o simili.

Art. 44 Consulenti del lavoro e organizzazioni datoriali incaricati delle verifiche per i nulla osta

La verifica dei requisiti concernenti:

- ♦ l'**osservanza** delle **prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e**
- ♦ la **congruità** del **numero** delle **richieste presentate,**

ai fini del rilascio del nulla osta per il lavoro degli immigrati extracomunitari è demandata ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro.

I **consulenti del lavoro** saranno tenuti ad effettuare le verifiche, tenendo conto:

- ♦ della **capacità patrimoniale,**
- ♦ dell'**equilibrio economico-finanziario,**
- ♦ del **fatturato,**
- ♦ del **numero** dei **dipendenti,**
- ♦ del **tipo di attività** svolta dall'impresa.

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione da presentare:

- ♦ con la richiesta di assunzione oppure
- ♦ al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno (per le domande già presentate per l'annualità 2021).

Il datore di lavoro è dispensato dalla produzione dell'asseverazione nei casi di

- ♦ verifiche già effettuate dagli ispettorati del lavoro;
- ♦ datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, che intenda assumere un lavoratore straniero per la sua assistenza;
- ♦ per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un protocollo di intesa sul rispetto degli obblighi, da parte dei propri associati.

In tali ipotesi il **nulla osta** al lavoro è **sostituito** da una **comunicazione** da parte del datore di lavoro della **proposta di contratto di soggiorno** per lavoro subordinato.

Art. 45 Deroghe svalutazione titoli attivo circolante

In considerazione dell'**eccezionale situazione di turbolenza** nei **mercati finanziari**, per l'**esercizio 2022** i soggetti c.d. **OIC adopter** possono **valutare** i **titoli dell'attivo circolante**³¹ in base al loro **valore di iscrizione** risultante dall'**ultimo bilancio approvato**, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Sarà quindi possibile (quanto visto è una "facoltà" di chi

³¹ non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio.

redige il bilancio) **evitare** la **svalutazione** dei titoli in base al **valore di mercato**, che rappresenta invece il regime ordinario di valutazione.